

dice, ma vuoi esaminare quali sieno le funzioni dei singoli giudici. Per vedere se sieno vere funzioni di giudici, è duopo, nell'interpretazione, riunire all'articolo 69 l'articolo 68; il quale dice: La giustizia emana dal Re ed è amministrata in suo nome dai giudici che egli istituisce.

I giudici adunque che sono inamovibili sono quelli che amministrano la giustizia: i giudici supplenti non amministrano solamente la giustizia, ma sono anche incaricati delle funzioni del pubblico Ministero: ora, facendo duopo che coloro i quali amministrano la giustizia, ond'essere considerati quali eleggibili, siano inamovibili, e i giudici aggiunti, quali facenti le funzioni di Ministero pubblico essendo incontrastabilmente amovibili, ne consegue che non possono mai essere eleggibili.

Senza di ciò io vorrei che mi si spiegasse come possa essere migliore la condizione di un giudice aggiunto di quello che sia quella di un membro del Ministero pubblico. Egli è certo che colui il quale appartiene al Ministero pubblico, è amovibile e non è eleggibile: ora il giudice aggiunto fa anche parte del Ministero pubblico, perchè lo supplisce in varie occorrenze; dunque ne verrebbe l'assurdo che quello che supplisce il Ministero pubblico sarebbe eleggibile ed inamovibile, mentre invece il Ministero pubblico che ha un grado superiore sarebbe amovibile. Ben vede il deputato Bottone quanto questo sarebbe assurdo. Non è dunque a questo proposito applicabile l'articolo 69 dello Statuto.

*Voci. Ai voti! ai voti!*

**BIANCHERI, relatore.** L'onorevole guardasigilli per combattere le conclusioni dell'ufficio VI fa prevalere la considerazione che i giudici aggiunti possono anche essere incaricati del servizio del Ministero pubblico, e che essendo semplicemente addetti all'ufficio come giudici, non debbono perciò godere del beneficio dell'inamovibilità che agli altri spetta.

Questa considerazione sussisterebbe se fosse vero che i giudici aggiunti fossero sempre applicati al pubblico Ministero; ma il fatto è che non lo sono sempre, e se non lo sono, non avvi ragione per cui debbano essere spogliati di quel privilegio che la legge accorda agli altri giudici. I giudici aggiunti sono nei tribunali, prendono parte alle deliberazioni e giudicano con voto deliberativo, debbono perciò godere dello stesso beneficio della legge.

Quanto all'altra considerazione con cui l'onorevole guardasigilli ha creduto dover combattere la ragione d'ordine pubblico, che ho posto innanzi a nome dell'ufficio VI, atteso che in ogni tribunale non vi sia che un solo giudice aggiunto, e che perciò vi siano sempre due giudici che abbiano l'inamovibilità e il terzo non l'abbia; mi pare anzi sia il caso di dichiarare che quest'inamovibilità spetti anche al giudice aggiunto, in quanto che, se viene il caso di un dissenso tra i due giudici che sono rivestiti dell'inamovibilità, spetterà a colui che non l'ha a far pendere la bilancia più da una parte che dall'altra; se sarà indipendente, sicuro di non essere molestato, egli giudicherà semplicemente dietro i dettami della sua coscienza; ma se mai potesse prevalere un'estranea influenza, il che è a desiderarsi che non succeda, ma che potrebbe succedere, allora ne avverrebbe che il suo voto, cioè quel voto che potrebbe essere suggerito da mire secondarie, sarà quello che avrà la preponderanza.

Inoltre, o signori, nel 1851 veniva presentato a questa Camera un progetto d'organizzazione giudiziaria (non lo cito già come autorità di legge; so certamente che non ne ha alcuna, ma credo che l'opinione di colui che lo presentava possa essere di qualche peso nell'attuale questione), nel quale progetto si definivano appunto le attribuzioni che competevano

ai giudici aggiunti. Queste attribuzioni non che essere allargate venivano ad essere ristrette in una sfera assai più angusta.

In esso si diceva che i giudici aggiunti potevano essere richiesti per far le veci del pubblico Ministero, e ciò non ostante in quel progetto non si cessava di mettere innanzi il principio che i giudici aggiunti dopo il triennio di esercizio godono dell'inamovibilità agli altri giudici concessa.

Lo ripeto, io non mi appoggio a questo progetto di legge, ma credo che possa essere sempre di qualche considerazione l'opinione di colui che lo presentava.

Io non saprei trovare altra differenza tra i giudici aggiunti e gli effettivi, se non quella dello stipendio, la quale non mi pare da tanto da dover motivare una condizione diversa in cosa così essenziale fra gli uni e gli altri. Se i giudici aggiunti fossero semplici uditori, come è in Francia, se così non avessero che il voto consultivo, allora mi adatterei all'opinione del signor guardasigilli, ma la cosa essendo diversa debbo insistere nella decisione dell'ufficio VI, che mi incaricava di proporvi la convalidazione di questa elezione.

*Voci. Ai voti! Ai voti!*

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti la conferma dell'elezione dell'avvocato Giacomo Piana a deputato del collegio di Pieve di Oneglia.

(Fatta prova e controprova è annullata.)

**TECCHIO, relatore.** A nome dell'ufficio V ho l'onore di riferire sulle operazioni elettorali del collegio di Savona. Questo collegio è diviso in tre sezioni; sono iscritti elettori 659, votarono 252. L'avvocato Giacomo Astengo ebbe voti 116, il colonnello Damiano Sauli ne ottenne 90. Nessuno avendo ottenuto la maggioranza, si procedette ad uno squittinio di ballottaggio, in cui l'avvocato Astengo ottenne voti 142, il colonnello Sauli 137. Nessun reclamo o protesta venne fatta contro questa elezione; tutte le operazioni appariscono regolari, e perciò l'ufficio V ne propone la convalidazione. Fa però mestieri di avvertire ad un incidente seguito nella seconda riunione della prima sezione.

In questa seconda riunione della sezione prima il segretario della sezione avrebbe letto una lettera del signor Damiano Sauli colla quale declinava l'onore della candidatura a favore dell'altro candidato e suo competitor avvocato Astengo.

L'elettore Emilio Borzino protestò d'irregolarità a causa di detta lettura, e chiese che fosse la lettera unita, come lo fu, al verbale. Questa lettera non fa altro in sostanza che dire (e potrei darne lettura alla Camera) (*No! no!*) che il colonnello Damiano Sauli rinuncia volentieri alla candidatura a favore dell'avvocato Astengo.

L'ufficio V ha riconosciuto che, quantunque sia stata letta questa lettera, non ebbe luogo però veruna di quelle discussioni che sono interdette dall'articolo 63 della legge elettorale, e quindi ha creduto che questa lettura non abbia viziato le operazioni del collegio, ed insiste perciò nella sua proposta di convalidazione della elezione.

(Queste conclusioni poste ai voti sono approvate.)

Il collegio di Ventimiglia è diviso in due sezioni: una di Ventimiglia, e l'altra di Dolceacqua. Sono iscritti 427 elettori. Intervenero votanti 116 in una, nell'altra 179 e così in tutto 295.

Nella sezione di Ventimiglia l'avvocato Giuseppe Biancheri ebbe voti 85, il cavaliere Ercole Ricotti 25, l'avvocato Domenico Cassini 5, nullo 1.

Nella sezione di Dolceacqua l'avvocato Biancheri ebbe voti 43, il cavaliere Ricotti 86, Cassini 46, l'avvocato Valentino Isnardi 1, il presidente Cassini 1, nulli 2. Quindi il Biancheri avrebbe avuto voti 128, ed il Ricotti 111.